



MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI VIZZINI (Città Metropolitana di Catania)

ORDINANZA N. 2 DEL 27/01/2021

OGGETTO: Misure di contenimento del contagio da covid-19 nel territorio comunale – Proroga ordinanza n. 2 del 13/01/2021 – Divieto di stazionamento in luoghi del centro urbano h24 fino a giorno 15/02/2021.

IL SINDACO

TENUTO CONTO che lo stato di emergenza è stato dichiarato dal Consiglio dei Ministri, per la durata di 6 mesi, con delibera del 31 gennaio 2020 ("*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*"), pubblicata in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020), in conseguenza della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020;

DATO ATTO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 14/01/2021 è stato prorogato lo stato di emergenza del rischio sanitario al 30 aprile 2021;

VISTI i provvedimenti nazionali e regionali in materia;

VISTA l'Ordinanza contingibile ed urgente n. 10 del 16/01/2021 del Presidente della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che ogni amministrazione, sulla base delle valutazioni di specifiche situazioni, può stabilire modalità organizzative di riduzione dell'afflusso e dello stazionamento di persone, considerando, altresì, la sospensione di servizi valutati differibili;

ATTESO l'elevato numero di soggetti positivi all'interno del territorio comunale e, quindi, l'esigenza di porre in essere qualsiasi tipo di accorgimento a tutela della salute pubblica, nelle more dell'effettuazione degli screening che questa Amministrazione ha chiesto all'ASP territorialmente competente;

RITENUTO, pertanto, necessario prorogare la precedente ordinanza n. 2/2021, continuando a vietare h24 fino a giorno 15/02/2021 lo stazionamento di cittadini (pedoni) nei luoghi sotto specificati dove, per comportamenti consuetudinari, si potrebbero verificare situazioni di concentrazione e di aggregazione di persone con la mancata osservanza dell'obbligatorio distanziamento interpersonale:

- piazza Umberto I°;
- piazza Marconi;
- Piazza Cappuccini;
- Piazza Giacomo Vaccari e Piazza Gesualdo Costa;
- Parcheggi di viale Buccheri, soprastante ai campetti;
- Parcheggi di via Modesto Sardo, soprastante il centro polifunzionale, i locali dell'ASP e la scuola Albanicchi;
- Parcheggi soprastanti viale Buccheri (area adiacente i locali dell'ASP e gli uffici comunali del Settore dei Servizi Tecnici);
- Via Vittorio Emanuele;
- Viale Margherita;
- Via Roma;

e l'utilizzo del "Parco delle Rimembranze", continuando a disporre la chiusura;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

RITENUTA la propria competenza;

ORDINA

la proroga dei termini della precedente Ordinanza n. 2 del 13/01/2021, continuando a vietare h24 fino a giorno 07/02/2021 lo stazionamento di cittadini (pedoni) nei luoghi sotto specificati dove, per comportamenti consuetudinari, si potrebbero verificare situazioni di concentrazione e di aggregazione di persone con la mancata osservanza dell'obbligatorio distanziamento interpersonale:

- piazza Umberto I°;
- piazza Marconi;
- Piazza Cappuccini;
- Piazza Giacomo Vaccari e Piazza Gesualdo Costa;
- Parcheggi di viale Buccheri, soprastante ai campetti;
- Parcheggi di via Modesto Sardo, soprastante il centro polifunzionale, i locali dell'ASP e la scuola Albanicchi;
- Parcheggi soprastanti viale Buccheri (area adiacente i locali dell'ASP e gli uffici comunali del Settore dei Servizi Tecnici);
- Via Vittorio Emanuele;
- Viale Margherita;
- Via Roma;

e l'utilizzo del "Parco delle Rimembranze", continuando a disporre la chiusura;

DEMANDA

all'Ufficio competente, la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all'Albo comunale on_line anche, sul sito internet di questo Ente, per la relativa diffusione;

DISPONE

per gli adempimenti di competenza, la notifica del presente provvedimento alla Prefettura di Catania, al Comando Stazione CC ed al Comando di Polizia Locale;

AVVERTE

chiunque violi la presente ordinanza è punito con la sanzione prevista dalle vigenti disposizioni anticovid. Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia entro 60 giorni decorrenti dell'avvenuta pubblicazione all'Albo comunale on_line o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni decorrenti dell'avvenuta pubblicazione al predetto Albo.



IL SINDACO

Dott. Vito Saverio Cortese